



Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

ICI

Il modello di dichiarazione 2009

Con provvedimento 12 maggio 2009 (in G.U. 18 maggio 2009, n. 113) è stato approvato il modello di dichiarazione ICI per l'anno 2009 e le relative istruzioni.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati; il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione ICI...", e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del Comune competente.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Si ritiene utile ricordare che a partire dall'anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che

danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:

- dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
- dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

MANIFESTI ELETTORALI – SANATORIA VIOLAZIONI DIRITTO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino al 1° marzo 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 14/2009), mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.

La sanatoria disposta dall'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito in legge n. 14/2009, segue molte altre avvenute in anni precedenti.

Il versamento doveva essere effettuato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al citato art. 42-bis, entro il 31 marzo 2009 a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia.

La definizione non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.

L'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - *IL REGIME TRANSITORIO*

Il Cipe aveva deliberato direttive per la determinazione - in via transitoria, ossia fino al termine del periodo transitorio di completa attuazione del nuovo regime di gestione del servizio idrico integrato per ambiti ottimali - delle tariffe per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione a far data dal 1999 e fino all'esercizio 2002, con deliberazioni susseguitesesi di anno in anno.

In considerazione che la scadenza del predetto periodo transitorio è stata più volte prorogata e da ultimo stabilita nel 31 dicembre 2010 dall'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, come convertito in legge n. 133/2008, il Cipe, con deliberazione 18 dicembre 2008, n. 117 (in G.U. 26 marzo 2009, n. 71), ha deliberato apposite direttive per l'adeguamento delle predette tariffe.

Per effetto di tale deliberazione i gestori in regime transitorio del servizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione possono chiedere un aumento tariffario fino ad un massimo del 5%. L'incremento tariffario può essere concesso dall'Ato o dal Comune, a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. della medesima deliberazione, ove ricorrano i seguenti requisiti:

1) presentazione all'ente competente e al Cipe di una relazione sulla gestione per il periodo 2003/2007, redatta secondo il formulario riportato in allegato 1 alla deliberazione n. 117;

2) certificazione, da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente gestore del servizio idrico, del superamento del minimo impegnato, di cui alla delibera Cipe n. 52/2001, o delle modalità atte ad eliminarlo comunque entro il 31 dicembre 2010;

3) dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente che gestisce il servizio idrico, nella richiesta di adeguamento tariffario di cui sopra, del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, Int, nel territorio servito dall'azienda.

I gestori possono richiedere l'adeguamento delle tariffe per il 2008 ed il 2009 trasmettendo entro, rispettivamente, il 30 maggio 2009 ed il 30 maggio 2010 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione.

L'adeguamento 2008, che decorre dal 1° luglio 2009, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta T = P - X + 5 * I$$

con

ΔT = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.

P = tasso di inflazione programmata per il 2008.

X = variazione di produttività nel 2008 rispetto al 2007, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2007. La variazione di produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.

I = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO dall'ente locale competente. Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.

L'adeguamento 2009, che decorre dal 1° luglio 2010, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta T = P - X + 5 * I$$

con

ΔT = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.

P = tasso di inflazione programmata per il 2009.

X = variazione di produttività nel 2009 rispetto al 2008, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2009 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008. La variazione di produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.

I = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1 luglio 2008-31 dicembre 2009, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO o dall'ente locale competente. Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.

LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE INGIUNZIONE

Recenti pronunce giurisprudenziali hanno offerto ulteriori chiarimenti in merito all'affidamento del servizio di riscossione delle sanzioni al Codice della Strada effettuate mediante ingiunzione fiscale e, più in generale, sulla sostanziale equiparazione tecnico-normativa di quest'ultima al ruolo.

Tenuto conto che la potestà comunale di organizzazione delle proprie entrate si riferisce indiscriminatamente a tutte le tipologie di entrata - in tale ambito concettuale sono incluse "anche" (e quindi non solo) quelle tributarie - la giurisprudenza amministrativa, seppure in tema di riscossione volontaria e non coattiva, aveva affermato che i proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione di norme del Codice della strada devono ritenersi compresi nella sfera di applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, poiché "non pare dubbio che la previsione comprenda qualsivoglia forma di entrata quale che ne sia la natura; l'ampia dizione utilizzata dal legislatore delegante ("tutte le fonti delle entrate locali") e da quello delegato ("tutte le altre entrate", oltre quelle tributarie) non consente di ritenere che le entrate di cui si tratta possano andare escluse da siffatto, ampio, ambito revisionale" (TAR Campania Sent. n. 17907 del 2004).

Ancor più recentemente (TAR Puglia, sez. Lecce, 23 ottobre 2008 n.3067) è stato ritenuto che la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 477, della legge n.296/2006, chiarisce la portata delle disposizioni contenute nell'art. 4, c.2-decies, del D.L. n. 209/2002, precisando altresì che i concessionari iscritti all'albo ministeriale di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, possono procedere tra l'altro alla riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, *"comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente"*: con quest'ultimo inciso trova così conferma l'orientamento che ritiene possibile effettuare la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative non tributarie attraverso l'ingiunzione fiscale. Sulla base di dette considerazioni il Tar Puglia ha quindi affermato la possibilità di riscuotere sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada anche a mezzo di ingiunzione fiscale.

LA GESTIONE DI TESORERIA: IL SISTEMA MISTO

Il passaggio al sistema di tesoreria mista - l'estinzione dei sottoconti fruttiferi

L'art. 77-quater del D.L. n. 112/2008, come convertito in legge n. 133/2008, ha esteso a partire dal 1° gennaio 2009 l'applicazione del sistema di tesoreria unica mista ex art. 7, D.Lgs. n. 279/1997, a tutti gli enti locali, e quindi anche ai comuni con oltre 10 mila abitanti ed alle province in precedenza non soggetti a detto sistema; la stessa disposizione ha inoltre previsto la cessazione dell'efficacia delle disposizioni relative alla sperimentazione per il superamento della tesoreria unica.

La circolare 26 novembre 2008, n. 33 (in G.U. 18 dicembre 2008, n. 295), del Ministero dell'economia e delle finanze, ha fornito indicazioni in merito all'attuazione del citato art. 77-quater che comporta, ovvero ha comportato, la graduale estinzione dei sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali intestate ai singoli enti per effetto dei prelievi effettuati dagli enti ogni qualvolta sono risultate incapienti le entrate proprie depositate presso i tesorerieri.

Il Ministero ha così precisato che in caso di pignoramento il tesoriere appone il vincolo prioritariamente sui fondi depositati presso la tesoreria statale. Per i pagamenti che devono essere effettuati nei confronti del creditore pignorante deve essere prioritariamente utilizzata la liquidità libera da vincoli di destinazione presso il tesoriere e, contestualmente, deve essere rimosso il vincolo di

indisponibilità apposto sui fondi depositati sulla contabilità speciale. In fase di prima applicazione del nuovo sistema di tesoreria mista, una volta utilizzate le disponibilità libere presso il tesoriere debbono essere utilizzate quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilità di tesoreria, per la graduale estinzione dello stesso.

Restano valide le indicazioni fornite con la circolare 18 giugno 1998 (in G.U. 23 giugno 1998, n. 144) per ciò che concerne la gestione delle disponibilità vincolate, nonché quanto concerne il versamento delle ritenute erariali e dell'Irap da effettuare tramite il modello F24EP e per i versamenti contributivi agli enti previdenziali da disporre con operazioni di girofondi.

Cordiali saluti.

Maggio 2009